



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di ORISTANO**

ORDINANZA n. 11/2018

**DISCIPLINA DELL'ACCOSTO DI NAVI CISTERNA CHE TRASPORTANO SOSTANZE PETROLIFERE
O CARICHI LIQUIDI PERICOLOSI ALLA RINFUSA AL PONTILE IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ
"IVI PETROLIFERA".**

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di ORISTANO:

- VISTA** l'istanza assunta a protocollo n. 3855 in data 09.03.2018 di questa Capitaneria di Porto con la quale la Società "Ivi Petrolifera S.p.a.", concessionaria del pontile denominato "ex Enichem" del porto di Oristano ha richiesto l'emissione di un provvedimento ordinativo atto a superare i limiti imposti dall'ordinanza n. 38/1998 in data 15.10.1998 dell'allora Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano e l'estensione dell'attracco a navi contenenti carichi liquidi infiammabili;
- VISTA** l'Ordinanza n. 26/1994 in data 31.05.1994 dell'allora Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano;
- VISTA** l'Ordinanza n. 38/1998 in data 15.10.1998 dell'allora Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano;
- VISTA** l'Ordinanza n. 28/2000 in data 26.10.2000 dell'allora Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano;
- VISTA** l'Ordinanza n. 02/2008 in data 07.02.2008 dell'allora Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano recante il "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel Golfo di Oristano, nei pontili di Torregrande e nel porto di Oristano";
- VISTA** l'Ordinanza n. 23/99 in data 27/09/1999 dell'allora Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano;
- VISTA** la concessione per atto formale n. 01/2012 stipulato in data 31/10/2012 dalla Capitaneria di Porto di Oristano a favore della Soc. Ivi Petrolifera S.p.a.;
- VISTO** il collaudo statico delle opere relative ai lavori di riqualificazione del pontile petrolifero in concessione alla Soc. Ivi Petrolifera S.p.a. assunto al numero di protocollo 3100 di questa Capitaneria di Porto in data 12.03.2014;
- VISTA** la visita di collaudo del pontile petrolifero in concessione alla Soc. Ivi Petrolifera S.p.a. eseguita in data 18/04/2014 ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTE** le autorizzazioni rilasciate da questa Capitaneria di Porto in via del tutto eccezionale ed in deroga a quanto previsto dall'Ordinanza 38/1998 sopra richiamata;
- VISTA** la nota assunta a protocollo n. 11392 in data 17.07.2017 di questa Capitaneria di Porto con la quale la Corporazione dei Piloti di Sant'Antioco, Portovesme e Oristano ha fatto pervenire le proprie osservazioni e considerazioni in merito alla manovra di ormeggio e all'accosto della motocisterna Valle di Navarra avente lunghezza fuori tutto di 176 metri presso il pontile in concessione alla Soc. Ivi Petrolifera S.p.a.;
- VISTA** la relazione del comandante della motocisterna Valle di Navarra avente lunghezza fuori tutto di 176 metri in merito all'accosto della stessa in data 09.07.2017 presso il pontile in concessione alla Soc. Ivi Petrolifera S.p.a. ed assunta a protocollo n. 11391 in data 17.07.2017 di questa Capitaneria di Porto;
- VISTO** il dispaccio protocollo n. 0024052 in data 12.09.2016 del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale la Società "Ivi Petrolifera S.p.a." è autorizzata a modificare la costituzione del deposito costiero aumentando la capacità di stoccaggio a complessivi 127.000 mc e la tipologia di prodotti da movimentare, in conformità al progetto approvato e delle prescrizioni formulate in sede istruttoria;
- VISTA** la nota ministeriale protocollo n. 0002557 in data 23.02.2018, con la quale il Ministero dell'Interno, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso e della Difesa Civile per la Sardegna ha comunicato che il Comitato Tecnico Regionale per la Regione Sardegna ha espresso il proprio parere favorevole in merito alle opere di ampliamento realizzate dalla

Società “Ivi Petrolifera S.p.a.”, vincolando l’avvio dell’attività al recepimento delle prescrizioni indicate nel verbale allegato alla nota sopra citata e al completamento delle restanti opere da certificare e verificare con successivi sopralluoghi;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 22/03/2018 presso gli uffici della Capitaneria di Porto di Oristano alla quale hanno partecipato rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano, della Corporazione dei piloti del porto, della Società “Ormeggiatori Oristano”, della Società “Moby S.p.a.” concessionaria del servizio di rimorchio in porto;

RITENUTO necessario ed opportuno, al fine di garantire gli interessi di sicurezza della navigazione e portuale, salvaguardia della vita umana in mare e tutela dell’ambiente marino, predisporre una specifica disciplina regolamentare connessa alla tipologia di navi cisterne che attraccano al pontile in concessione alla Società “Ivi Petrolifera S.p.a.”, in aderenza alle normative internazionali, comunitarie e nazionali esistenti ed alla luce degli interventi di ampliamento e di adeguamento del pontile di ormeggio posti in essere dalla società concessionaria;

CONSIDERATA la presenza, ad una distanza di circa 3.8 miglia nautiche dall’ambito portuale di Oristano, dell’Area Marina Protette “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” e la conseguente situazione di potenziale rischio per l’ambiente marino che potrebbe derivare da un accidentale sversamento di prodotto in mare;

TENUTO CONTO dell’esperienza maturata in occasione degli accosti di navi superiori a 140 metri di lunghezza fuori tutto autorizzati da questa Capitaneria di Porto in via del tutto eccezionale ed in deroga a quanto previsto dall’ordinanza n. 38/1998 sopra richiamata;

VISTI gli articoli 30, 62, 65, 81 del C.N. e gli articoli 50 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Disciplina degli accosti presso il pontile denominato “ex Enichem” del porto di Oristano.

A modifica di quanto previsto dall’ordinanza numero 38/1998 in premessa citata, l’attracco al pontile denominato “Ex Enichem” del porto di Oristano in concessione alla Soc. “Ivi Petrolifera S.p.a.” è riservato esclusivamente alle navi cisterna aventi lunghezza fuori tutto fino a metri 165 (centosessantacinque), con pescaggio non superiore a metri 11 (undici) riferiti al livello medio mare e un DWT all’arrivo non superiore a 30.000 tonnellate.

In ogni caso la nave dovrà rimanere all’interno della sagoma del molo di sottoflutto del porto di Oristano.

Articolo 2

Misure particolari per l’esecuzione delle manovre di ormeggio e disormeggio di navi con lunghezza fuori tutto superiore ai 140 metri.

In aggiunta a quanto previsto dalle ordinanze in premessa richiamate, per l’esecuzione delle manovre di ormeggio e disormeggio di navi superiori ai 140 metri di lunghezza fuori tutto dovranno essere rispettate le ulteriori seguenti misure:

1. Dovranno essere utilizzati almeno 2 (due) rimorchiatori di idonea potenza.
In caso di arrivo e partenza di navi che per le loro caratteristiche possano costituire pericolo per la complessiva sicurezza portuale, anche su richiesta del pilota di turno e/o del comandante della nave, l’Autorità Marittima si riserva la facoltà di disporre l’utilizzo di ulteriori rimorchiatori.
2. Al fine di scongiurare eventuali situazioni di pericolo derivanti dall’esecuzione della manovra di ormeggio della nave, in caso di venti provenienti dal I e dal IV quadrante e con intensità superiore ai 25 (venticinque) nodi, la manovra di ormeggio non potrà essere effettuata e la nave, qualora già

ormeggiata, dovrà sospendere le operazioni commerciali e tenersi pronta a lasciare l'accosto in caso di necessità.

3. Durante tutta la permanenza della nave all'ormeggio dovrà essere garantita la presenza di almeno un rimorchiatore di idonea potenza pronto alla manovra in assistenza.

Articolo 3

Misure particolari per la sicurezza della navigazione portuale, degli ormeggi, disormeggi e delle manovre delle navi.

A prescindere dalla lunghezza fuori tutto, tutte le navi destinate all'accosto presso il pontile denominato "ex Enichem" del porto di Oristano dovranno adottare le seguenti ulteriori misure:

1. All'entrata, uscita o movimento in porto, come pure durante la sosta in porto o in rada, le navi devono alzare ad altezza ed in posizione tale da essere ben visibili per tutto il giro dell'orizzonte:
 - a) durante le ore diurne: una bandiera rossa (lettera B del Codice Internazionale dei Segnali);
 - b) durante le ore notturne: un fanale a luce rossa, della portata di almeno due miglia.
2. Conseguentemente all'approvazione del rapporto di sicurezza definitivo da parte del Comitato tecnico regionale della Sardegna, in caso di presenza a bordo di carichi liquidi infiammabili, dovrà essere garantita la presenza di almeno un rimorchiatore di idonea potenza pronto alla manovra in assistenza durante tutta la permanenza della nave all'ormeggio.
3. Le manovre di tonneggio, ormeggio, disormeggio o di spostamento in porto delle navi, devono essere eseguite con cavi di fibra vegetale o sintetica in buono stato di efficienza.
4. L'ormeggio deve essere effettuato in modo tale da consentire, in caso di necessità, una rapida manovra di disormeggio e di uscita. Ogni ormeggio deve essere eseguito mediante il posizionamento di cavi alla lunga, traversini e *springs* la cui tesatura deve essere tenuta sempre sotto controllo.
5. Le navi ormeggiate devono mantenere, a prora e a poppa, uno o più cavi d'acciaio, con gassa terminale appennellata fuori bordo, pronti per essere usati come cavi da rimorchio in caso di emergenza. La lunghezza del cavo non deve essere inferiore a 30 metri.
6. A bordo deve essere assicurata, durante la permanenza in porto o in rada, la presenza continua del personale marittimo prescritto dalle locali norme vigenti in materia; la consistenza dell'equipaggio a bordo deve comunque essere sufficiente sia per la corretta e sicura conduzione delle operazioni commerciali, di assetto nave e di sicurezza che, in particolare, per consentire il rapido disormeggio e l'uscita dal porto della nave stessa.
7. L'apparato motore di propulsione (nel caso di nave avente due o più apparati propulsori, almeno uno di essi) deve essere sempre pronto a funzionare. In difetto l'Autorità Marittima può consentire il carico, lo scarico e la sosta solo ove sia assicurata l'assistenza della nave da un adeguato numero di rimorchiatori. In ogni caso la nave deve essere sempre pronta a muovere anche senza la propria propulsione.
8. In ogni caso il comando di bordo deve verificare che gli ombrinali non siano otturati e siano state prese tutte le altre precauzioni per prevenire il versamento di prodotto in mare.

Articolo 4

Misure particolari antinquinamento.

La Società Ivi Petrolifera, per mezzo della società concessionaria del servizio antinquinamento portuale, dovrà garantire alle navi cisterna che attraccano al pontile, adeguate barriere galleggianti o simili mezzi di protezione (in numero e lunghezza), in modo che si possa, mediante il loro impiego, contenere eventuali sversamenti di sostanze inquinanti in mare.

Il Comandante della nave, dal canto suo, non deve consentire le operazioni di scarica se non siano stati sistemati le predette barriere.

Se, per qualsiasi motivo, dovesse verificarsi uno spandimento in mare o sulla banchina di liquidi pericolosi, i comandi di bordo, nonché il personale del terminal hanno l'obbligo di sospendere immediatamente le operazioni di scarica e di attuare tutte le misure atte a contenere l'inquinamento, informando tempestivamente l'Autorità Marittima di quanto accaduto.

Articolo 5

Misure particolari antincendio.

Rimangono ferme le prescrizioni precedentemente impartite e pertanto dovrà essere garantita durante tutta la permanenza della nave all'ormeggio la presenza di una squadra antincendio a terra appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Oristano.

Articolo 6

Abrogazioni, norme sanzionatorie e finali.

L'ordinanza n. 38/1998 in premessa citata e ogni altra disposizione contraria a quanto previsto dalla presente ordinanza sono da intendersi abrogate.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, laddove il fatto non costituisca diversa e più grave fattispecie illecita, ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità è assicurata mediante affissione all'Albo dell'Ufficio nonché mediante pubblicazione nella pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/oristano.

Oristano, lì 28.03.2018

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Erminio di NARDO